



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco del Comune
di Cavaglietto (NO)

All'Organo di revisione
economico-finanziaria
del Comune di Cavaglietto (NO)

CAVAGLIETTO

C_C816 - C_C816 - 1 - 2021-04-23 - 0000937
Prot. Generale n. 0000937 A
Data: 23/04/2021 Ora 12.01
Classific. 5-2-0

Oggetto: Relazione sul rendiconto 2019 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266).

In esito all'esame della relazione sul rendiconto 2019, della relazione dell'Organo di revisione, dei dati contabili inseriti sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei documenti trasmessi da codesto Ente tramite l'applicativo CONTE, sono emerse delle criticità evidenziate meglio nella nota istruttoria inviata all'Ente con nota prot. n. 8354 del 08/03/2021

Vista la nota di risposta prot. CONTE n. 8854 del 18/03/2021 con la quale si è argomentato su quanto richiesto, si ritiene opportuno procedere all'archiviazione della posizione relativa al rendiconto 2019 con le seguenti osservazioni.

In merito agli equilibri di bilancio si rappresenta che l'art. 7 lett. h del D.M. 1 agosto 2019 prevede che "il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva".

Conseguentemente il Comune avrebbe dovuto almeno assicurare un equilibrio positivo di parte corrente che invece si presenta negativo (O1). Si invita l'Ente a porre in essere ogni misura organizzativa atta ad assicurare il rispetto dell'equilibrio, cominciando dalla fase della previsione e programmazione per terminare a quella della rendicontazione.

In merito al calcolo del FCDE, prendendo atto della risposta e dell'elencazione delle entrate escluse si rappresenta che il principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 prevede che "Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671
e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticer.it

svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale."

L'allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011 delinea, fra l'altro, le modalità con cui devono essere accertate le entrate tributarie. Con riferimento all'addizionale comunale all'Irpef (citata nella risposta) la prima stesura del principio contabile stabiliva che la stessa era un'entrata accertata per autoliquidazione dei contribuenti, ossia accertata «sulla base delle riscossioni riferibili all'anno precedente effettuate entro la chiusura del rendiconto per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale sul federalismo fiscale».

Attualmente, in seguito al correttivo (decreto ministeriale 30 marzo 2016) il punto 3.7.5. prevede che *"Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015)."*


Conseguentemente non avendo l'Ente accertato detta entrata per cassa, in quanto entrata della tipologia 101 e non essendo crediti di altre amministrazioni né tanto meno entrate riscosse da altra amministrazione, non risultano escluse, dal principio contabile, dal calcolo del FCDE.

Si invita nei prossimi bilanci a seguire scrupolosamente quanto indicato nel principio contabile applicato 4.2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011 limitandosi alle sole ipotesi di esclusione in esso contenute per la determinazione del fondo e di prestare la massima attenzione nella compilazione dei relativi allegati.

Si raccomanda infine di procedere, nel rispetto della normativa vigente, in conformità ai postulati generali e al principio della competenza finanziaria di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Questa Sezione attuerà il monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, riservando ogni ulteriore valutazione nell'ambito dei controlli previsti sul bilancio e sul rendiconto degli esercizi successivi, anche sulla base dei presenti rilievi.

Il Magistrato istruttore
Dott. ssa Stefania Calcari



CORTE CONTI
PIEMONTE

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia - Tel. 011 5608604-671

e-mail sezione.controllo.piemonte@corconteconti.it | pec: piemonte.controllo@corconteconticert.it